

UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - E. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
- AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it -

sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione

Ai componenti : il Comitato Centrale

il Collegio dei Revisori dei Conti.

il Collegio dei Probiviri

**Circolare n. 74
Del 19 luglio 2004**

RIFORMA PREVIDENZIALE

LA CAMERA SI APPRESTA A VOTARE IL TESTO DEFINITIVO

Il testo della delega previdenziale, già approvato dal Senato, è in discussione in queste ore nell'aula della Camera dei Deputati, senza aver subito modifiche in Commissione Lavoro.

Ciò fa ritenere imminente l'approvazione definitiva di questo provvedimento, fortemente osteggiato dalle opposizioni in Parlamento, dalle Organizzazioni sindacali e dalla stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati.

Si tratta, come abbiamo avuto modo di denunciare in più di un'occasione, di un provvedimento punitivo nei riguardi dei lavoratori perché incide pesantemente sui diritti acquisiti e fa pagare a questi ultimi costi che dovrebbero gravare sulla fiscalità generale. Infatti i conti presentati dal governo per giustificare tale manovra partono da un presupposto sbagliato: il saldo negativo tra entrate e uscite previdenziali è determinato dalle prestazioni assistenziali che, in quanto tali, debbono essere distribuite equamente fra tutte le fasce produttive. Né può essere ancora tollerato il forte differenziale tra le aliquote previdenziali previste per i lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi.

A tutto ciò si va ad aggiungere, per quanto riguarda il pubblico impiego, la forte preoccupazione circa la parte della delega che prevede le armonizzazioni: ancora una volta si interviene solo sui cosiddetti privilegi, che di fatto non esistono più da almeno un decennio, e non si applicano invece i sistemi di determinazione della base pensionabile prevista per i lavoratori privati. Inoltre resta nel vago l'applicabilità anche al pubblico impiego del bonus per chi decide di rimanere al lavoro avendo i requisiti per la pensione di anzianità.

Per contrastare questo disegno le Segreterie unitarie di CGIL, CISL, UIL hanno deciso di promuovere iniziative di mobilitazione dei lavoratori e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni in concomitanza con i lavori parlamentari.

A livello territoriale saranno organizzati presidi e sit-in davanti alle prefetture e fermate di protesta nei luoghi di lavoro per il giorno dell'approvazione definitiva.

Su quest'ultimo aspetto richiamiamo la vostra attenzione sulla necessità che eventuali azioni di sciopero decise unitariamente a livello territoriale siano subordinate, per i settori del pubblico impiego, alle procedure previste dalla normativa sulla regolamentazione nei servizi pubblici essenziali.

STATALI IN PENSIONE A 70 ANNI?

Nei giorni scorsi al Senato è stata approvata, nell'ambito del DDL di conversione del Decreto Legge 28.5.2004, n. 174, una norma che prevede per i dipendenti pubblici, dirigenti e non, la possibilità di procrastinare il pensionamento di vecchiaia, restando al lavoro fino a 70 anni, a prescindere dall'aver o meno maturato i requisiti massimi di anzianità di servizio.

Si tratta di una possibilità subordinata alla richiesta del dipendente ed alla facoltà dell'amministrazione di accogliere la domanda.

In ogni caso il dipendente che arriva a 70 anni avrà diritto alla stessa pensione che avrebbe maturato se fosse uscito a 67.

Questo provvedimento passa ora all'esame della Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva. Riportiamo di seguito il testo dell'emendamento approvato.

"Art. 1-quater. - (Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo). - 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento

né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico"».

TEMPO DETERMINATO

Un altro emendamento allo stesso decreto legge di cui sopra, prevede la proroga a tutto il 31 dicembre 2004 dei contratti a termine stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Inoltre è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2004 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici – quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 – tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età` al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

Inoltre, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Come detto queste norme non sono ancora definitive poiché debbono affrontare l'esame della Camera dei Deputati.

Vi terremo informati sull'ulteriore iter del provvedimento.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Salvatore Bosco

